

in CLUB AZIONE

di Franco Lombardi

52

HOLIDAY CAMPER CLUB DI ROVERETO (TRENTO) DA IMITARE. SE OGNUNO DEI 500 CLUB ITALIANI SCRIVESSE AVREMMO MENO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLE FAMIGLIE IN AUTOCARAVAN



- Spettabile COMANDO CARABINIERI Via Fovo - 38010 ANDALO (TN)
- e p. c. Egregio Sindaco Sig. Ruggero Ghezzi c/o Municipio Piazza Centrale, 1
38010 ANDALO (TN)
- e p. c. Egregio Sig. dr. Claudio Lenzi Via Degasperì, 35 - 38100 TRENTO
- e p. c. Spettabile Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti - Via San Niccolò, 21 50125 FIRENZE

Trento, 7 settembre 2004

Oggetto: Richiesta intervento delle Forze dell'Ordine .

Spettabile Comandante,

non avendo avuto alcun riscontro alla mia lettera inviata al Signor Sindaco di Andalo in data 2 aprile 2004 e nemmeno all'ulteriore comunicazione di sollecito inviata dal dr. Claudio Lenzi, Legale del nostro Club, in data 2 maggio 2004, con le quali veniva lamentata una situazione di discriminazione da parte del Comune di Andalo nei confronti delle famiglie in autocaravan, Le chiedo cortesemente un Suo intervento atto a regolarizzare tale situazione.

L'anomala e da noi lamentata situazione è dovuta all'installazione di una barriera artificiale (sbarra) posta a 2 metri dal suolo all'ingresso del parcheggio situato dietro la piscina comunale, che impedisce l'accesso al parcheggio ai veicoli superiori a tale altezza. Faccio presente che le suddette barriere sono ammesse UNICAMENTE per la segnalazione di ostacoli dopo di esse presenti sulle strade e non eliminabili (ponti, fili elettrici sospesi, viadotti, poggioni, rami di alberi, ecc.); pertanto tali barriere NON SONO AMMESSE quale divieto di transito per veicoli di altezza superiore ai due metri se non sussistono reali motivazioni che pregiudicano la sicurezza pubblica in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, di conseguenza la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza di dette barriere, grava sulla Amministrazione Pubblica che le ha installate, e il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme.

Inoltre, siccome i suddetti segnali, indicanti l'altezza massima consentita al transito nel parcheggio, sono anche difformi a quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in quanto sul retro degli stessi non vi sono serigrafati l'anno di attuazione del divieto, il nome della ditta fornitrice del segnale, il nome del Comune in cui vige il divieto e gli estremi dell'ordinanza istitutiva inerente il divieto, chiedo che venga elevato il verbale per la rimozione dei suddetti segnali con annessa sbarra limitatrice, essendo il fatto in violazione dell'art 185 comma 1 del Codice della Strada, dell'art. 180 comma 6 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, dell'art. 175 comma 6 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, dell'articolo 118 comma 1 punto b) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e degli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992.

Confidando in un Suo sollecito intervento, La saluto cordialmente.

*Holiday Camper Club Sezione di Trento -
Il Presidente Carlo Angelini*